

Il sistema delle segnalazioni statutarie del FITD

Manuale per le Banche Consorziate

Roma, maggio 2021

Sommario

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito FITD o Fondo) ha strutturato, fin dalla sua costituzione nel 1987 come consorzio volontario tra banche, un Sistema di Segnalazioni Statutarie fondato sulla predisposizione e l'invio di segnalazioni periodiche da parte delle banche consorziate.

Tali flussi sono utilizzati dal FITD per calcolare, sulla base dell'importo dei depositi protetti e del livello di rischio, le quote di contribuzione per la costituzione della dotazione finanziaria del Fondo, per le eventuali contribuzioni straordinarie e per le spese di funzionamento a carico di ciascuna Consorziata, nonché per determinare i voti spettanti alle stesse in occasione delle riunioni dell'Assemblea del FITD.

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, le segnalazioni statistiche che le Consorziatoe sono tenute a inviare sono riconducibili a tre aree: gli Indicatori dei profili gestionali individuali, nell'ambito del modello per la determinazione delle contribuzioni risk-based, la base contributiva e gli ulteriori dati richiesti dal Fondo per finalità di analisi.

Le banche consorziate sono, inoltre, tenute a trasmettere tempestivamente al Fondo, su richiesta dello stesso, la posizione aggregata per depositante, contenente le informazioni sui depositi e sui depositanti necessarie per preparare il rimborso di questi ultimi secondo le modalità e i tempi specificati nelle apposite istruzioni fornite dal Fondo.

Il "Regolamento sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD" integra la citata norma statutaria, disciplinando le modalità di segnalazione e i connessi aspetti operativi.

Con riferimento all'obbligo di segretezza, si rammenta che ai sensi dell'art. 96-bis.3, comma 2 del TUB delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), come integrato dal d.lgs. n. 30/2016 di recepimento della direttiva 2014/49/UE, "I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati in loro possesso in ragione della propria attività istituzionale".

Il presente Manuale si articola in 6 capitoli. Il primo, di carattere introduttivo, fornisce il quadro di riferimento delle segnalazioni; il secondo capitolo illustra la segnalazione della base contributiva; il terzo è dedicato agli indicatori gestionali; il quarto capitolo illustra il processo di calcolo delle contribuzioni ex-ante; il quinto tratta le modalità operative per la produzione e l'invio delle segnalazioni e la modulistica necessaria; il sesto capitolo si propone di illustrare la posizione aggregata per depositante.



Indice

1. Il sistema delle segnalazioni del FITD	6
2. La base contributiva e le quote di contribuzione	7
2.1 I depositi protetti	7
2.2 Il calcolo dei depositi protetti e le condizioni sui dati	8
2.3 Le quote di contribuzione per le spese di funzionamento	9
2.4 La dotazione finanziaria del FITD	9
2.5 Le contribuzioni contribuzione <i>risk-based</i>	10
3. Gli indicatori dei profili gestionali	12
3.1 Gli indicatori dei profili gestionali utili per il calcolo delle contribuzioni <i>risk-based</i>	12
3.3 Gli indicatori statistici addizionali	19
4. Le contribuzioni ex-ante	22
4.1 La metodologia di calcolo delle contribuzioni	23
4.1.1 L'indice aggregato di rischio (IAR)	23
4.1.2 Il coefficiente di correzione (CC)	24
4.1.3 Il calcolo della contribuzione (C)	24
4.2 Penalizzazioni banche alto rischio	25
5. Istruzioni per la produzione e l'invio delle segnalazioni statutarie	27
5.1. La frequenza di invio delle segnalazioni	28
5.1.4 Il Sistema di rettifiche - gli indicatori gestionali	30
5.1.5 Il Sistema di rettifiche - i template Finrep e Corep	32
5.2. La procedura elettronica	32
5.2.1 Lo scambio delle informazioni tra Fondo e Consorziati	32
5.3 I Glossari	32
5.4 La modulistica	34
5.4.1 Modello F10-BC/1	35
5.4.2 Modello F10-BC/2	36
5.4.3 Modello F10-BC/3	37
5.4.4 Modello F10-BC/4	38
6. La posizione aggregata per depositante	39

Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni

Art.	<i>Articolo</i>
BC	<i>Base Contributiva</i>
BI	<i>Banca d'Italia</i>
C	<i>Contribuzione</i>
CC	<i>Coefficiente di correzione</i>
CET1	<i>Common Equity Tier 1 ratio</i>
CI	<i>Cost to Income ratio</i>
Corep	<i>Common Reporting Framework</i>
COV	<i>Coverage ratio</i>
D.lgs.	<i>Decreto Legislativo</i>
DGS	<i>Deposit Guarantee Schemes</i>
DGSD	<i>Deposit Guarantee Schemes Directive</i>
DP	<i>Depositi Protetti</i>
DPR	<i>Decreto del Presidente della Repubblica</i>
Finrep	<i>Financial Reporting Framework</i>
FITD	<i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</i>
FOT	<i>Fondi Oggetto di Tutela</i>
FR	<i>Fondi Rimborsabili</i>
IAMR	<i>Indice Aggregato Medio di Rischio</i>
IAR	<i>Indice Aggregato di Rischio</i>
ITS	<i>Implementing Technical Standards</i>
IVA	<i>Imposta sul Valore Aggiunto</i>
LCR	<i>Liquidity Coverage ratio</i>
LE	<i>Large Exposures ratio</i>
Lett.	<i>Lettera</i>
LEV	<i>Leverage ratio</i>
NPL	<i>Non Performing Loans ratio</i>
NSFR	<i>Net Stable Funding ratio</i>
PEC	<i>Posta Elettronica Certificata</i>
Q	<i>Quota di contribuzione straordinaria</i>
ROA	<i>Return on Assets ratio</i>
RWA	<i>Risk Weighted Assets ratio</i>
SCV	<i>Single Customer View</i>
SDD B2B	<i>Sepa Direct Debit</i>
TA	<i>Importo complessivo delle contribuzioni</i>
Tab.	<i>Tabella</i>
TUB	<i>Testo Unico Bancario</i>
U	<i>Unencumbered Assets ratio</i>
UE	<i>Unione Europea</i>
μ	<i>Fattore di riproporzionamento</i>

1. Il sistema delle segnalazioni del FITD

Il presente documento si propone di illustrare il sistema delle segnalazioni statutarie, come modificato per effetto del recepimento della direttiva comunitaria 2014/49/UE (DGSD) e degli Orientamenti emanati dall'EBA in materia di contribuzioni *risk-based* delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi (DGS - *Deposit Guarantee Schemes*). Nel contempo, si propone di fornire le istruzioni per la produzione, l'invio e la corretta interpretazione delle segnalazioni.

La disciplina delle segnalazioni statutarie è contenuta nello Statuto del FITD e nel "Regolamento sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD" (di seguito anche Regolamento), approvato dal Consiglio del Fondo inizialmente a dicembre 2016 e, successivamente, a seguito della recente revisione del modello *risk-based*, a novembre 2020.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, dello Statuto, le Consorziato sono tenute a trasmettere al Fondo, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento e nei tempi previsti, i dati relativi alle seguenti segnalazioni statutarie:

- a) gli indicatori dei profili gestionali;
- b) la base contributiva;
- c) gli ulteriori dati richiesti dal Fondo in relazione alle esigenze conoscitive e di analisi derivanti dallo svolgimento delle proprie funzioni.

Inoltre, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, le banche consorziate sono chiamate a trasmettere tempestivamente al Fondo, su richiesta dello stesso, la posizione aggregata per depositante, in cui sono contenute le informazioni sui depositi e sui depositanti necessarie per preparare il rimborso di questi ultimi, compresi i contrassegni apposti ai depositi ammissibili per consentirne l'immediata identificazione, secondo le modalità e i tempi specificati nelle istruzioni fornite dal Fondo.

L'insieme delle posizioni aggregate per depositante esprime l'importo totale dei depositi ammissibili e dei depositi protetti di ciascun depositante. Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 6.

2. La base contributiva e le quote di contribuzione

2.1 I depositi protetti

La Base Contributiva (BC) costituisce il parametro di riferimento per il calcolo della quota di contribuzione che le banche consorziate sono chiamate a versare annualmente al Fondo.

La base contributiva è costituita dai depositi protetti (DP, o fondi rimborsabili - FR)¹ riferiti all'ultima segnalazione disponibile inviata dalle Consorziato in base ai criteri di calcolo definiti dal Regolamento entro le scadenze all'art. 31, comma 3 dello Statuto.

Il riferimento normativo è costituito dall'art. 33 dello Statuto, che disciplina i "fondi oggetto di tutela"², ossia i depositi ammissibili alla garanzia del FITD, e l'insieme delle esclusioni.

Nel dettaglio, al comma 1, dell'art. 33, si stabilisce che *"sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti delle banche consorziate in liquidazione coatta amministrativa, secondo le disposizioni della Sezione III del Titolo IV del Testo Unico Bancario, relativi ai fondi acquisiti dalle Consorziato con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi, sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito a essi assimilabili. Costituiscono depositi i certificati di deposito, purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie"*.

Ai successivi commi 2 e 3 si disciplina la lista delle *esclusioni* dalla protezione del FITD.

Non costituiscono depositi e non sono ammissibili alla garanzia del Fondo le seguenti fattispecie di crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca:

- a) rappresentati da strumenti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico della finanza);
- b) il cui capitale non è rimborsabile alla pari;
- c) il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordate con la banca o terzi.

Non sono ammissibili alla garanzia del Fondo:

- a) i depositi effettuati in nome e per contro proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'art. 4, comma 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione,

¹ I depositi protetti (*covered deposits*) o "fondi rimborsabili" costituiscono la quota parte dei fondi oggetto di tutela, entro il limite di copertura.

² I "fondi oggetto di tutela" (*eligible deposits*) sono dati dalla differenza tra la raccolta complessiva e le esclusioni dalla garanzia del FITD.

organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione nonché enti pubblici;

- b) i fondi propri della banca quali definiti all'articolo 4, comma 1, punto 118 del CRR;
- c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti negli artt. 648-bis, 648-ter del codice penale, fermo restando quanto previsto dall'art. 648-quater del codice penale;
- d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Una volta identificato ciò che è ammissibile al rimborso e dedotte da questo le fattispecie escluse dalla protezione, si applica il limite di protezione, giungendo così alla determinazione dell'ammontare dei depositi protetti.

Il limite massimo di rimborso, recepito nell'art. 33, comma 4 dello Statuto in conformità dell'art. 96-bis.1, comma 3, del TUB è pari a 100.000 euro per ciascun depositante e per banca³.

2.2 Il calcolo dei depositi protetti e le condizioni sui dati

Il calcolo dei depositi protetti è il seguente:

1. si individuano i fondi acquisiti con obbligo di restituzione da parte della banca (BC2000);
2. si sottrae l'ammontare dei fondi esclusi dalla tutela del FITD (BC3000);
3. si ottiene il totale dei fondi oggetto di tutela del FITD (BC4000);
4. attraverso la ripartizione della BC4000 e del numero totale dei depositanti (BC4400) per le classi d'importo (fino a 100.000 euro e oltre 100.000 euro) si ottengono i depositi protetti (BC5000)⁴;
5. infine, sommando a questa voce i depositi protetti delle filiali estere (BC6000), si ottengono i depositi protetti totali: $BC5000 + BC6000 = BC1000$;

³ Il limite di copertura è stato armonizzato nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE.

⁴ Si osservi, a questo proposito, che gli scaglioni "fino a 20.000 euro" e "da 20.000 euro a 100.000 euro" si mantengono nella segnalazione per sole finalità statistiche e di continuità metodologica.

2.3 Le quote di contribuzione per le spese di funzionamento

Le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo sono fornite dalle Consorziato medesime, in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto (art. 1), sulla base di un preventivo di spesa approvato annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio (Statuto, art. 11, comma 2, lett. g).

La quota di contribuzione alle spese di funzionamento a carico di ciascuna banca consorziata è composta da un ammontare minimo (quota fissa), stabilito annualmente dall'Assemblea, e da una quota variabile calcolata con riferimento all'ultima segnalazione disponibile della base contributiva e alla più recente segnalazione semestrale degli indicatori gestionali.

L'importo da suddividere tra tutte le Consorziato in misura variabile e proporzionale alla quota millesimale di contribuzione è pari alla differenza tra il preventivo totale approvato dall'Assemblea e il totale delle quote fisse (numero delle banche consorziate per l'importo della quota minima).

Il Fondo può richiedere il versamento di acconti per le spese di funzionamento anche prima dell'approvazione del preventivo di spesa per l'esercizio, da conguagliare entro la fine dell'esercizio medesimo. Eventuali eccedenze sono trattenute dal Fondo a titolo di acconto per l'esercizio successivo (Statuto, art. 28, comma 6).

In base a una prassi ormai consolidata, il Fondo richiede alle banche consorziate un unico acconto nel periodo gennaio-febbraio, comprensivo della quota fissa, di parte della quota variabile e del saldo dell'anno precedente calcolato in base al consuntivo dell'attività.

La richiesta delle quote per le spese di funzionamento è attuata dal FITD tramite l'emissione di note di addebito escluse dal campo IVA⁵, ai sensi del DPR 633/72, art. 4, comma 2.

Il versamento delle quote è effettuato mediante addebito diretto SDD B2B, su iniziativa della Banca Intesa Sanpaolo, cui è affidato il servizio di tesoreria del Fondo.

2.4 La dotazione finanziaria del FITD

Ai sensi dell'art. 96.1, commi 1 e 2 del TUB, i sistemi di garanzia riconosciuti in Italia sono chiamati a costituire una dotazione finanziaria destinata all'effettuazione degli interventi, proporzionata all'ammontare dei depositi protetti complessivi e in misura pari ad almeno lo 0,8% del totale dei depositi protetti; tale livello obiettivo, riadeguato annualmente avendo riguardo ai depositi protetti totali rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, deve essere raggiunto in modo graduale entro il 3 luglio 2024 attraverso versamenti periodici delle banche consorziate.

⁵ Al riguardo, il Ministero delle Finanze ha accolto un'istanza presentata dal Fondo nel 1998 volta al riconoscimento della natura non commerciale dell'attività di tutela dei depositanti e dunque della sua non rilevanza ai fini IVA.

In attuazione di tali previsioni, il meccanismo di *funding* disciplinato dallo Statuto (art. 24) dispone che le Consorziato versino annualmente contribuzioni commisurate alla consistenza dei depositi protetti e al pertinente grado di rischio, determinato applicando la metodologia interna di valutazione del rischio basata su indicatori gestionali; tale metodologia, approvata dalla Banca d'Italia e disciplinata da un apposito e autonomo Regolamento (cfr. cap. 4), tiene conto delle diverse fasi del ciclo economico e del possibile impatto prociclico sulle Consorziato.

La normativa prevede altresì che, previa autorizzazione del Fondo (nell'ammontare e con le modalità da stabilirsi in un apposito Regolamento), le contribuzioni delle banche consorziate possano includere una quota di impegni di pagamento non eccedente il 30% delle risorse totali. Tali impegni di pagamento devono essere pienamente assistiti da garanzie, consistenti in attività a basso rischio, non gravate da diritti di terzi e nella piena disponibilità del Fondo⁶.

Va evidenziato che il FITD non si è avvalso di tale possibilità e non ha dato attuazione alla norma in questione, prevedendo fin dal 2015 il versamento di sole contribuzioni in contanti da parte delle banche consorziate.

Ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo, il FITD predispone il piano di accumulo (*funding plan*) della propria dotazione finanziaria, in cui si fornisce evidenza delle contribuzioni ordinarie annuali e delle eventuali contribuzioni aggiuntive necessarie per il ripristino delle risorse utilizzate a fronte degli interventi. Il piano è aggiornato almeno annualmente, e comunque a seguito di ciascun intervento, ed è oggetto di comunicazione alle banche consorziate (Statuto, art. 24, comma 9).

La dotazione finanziaria è investita, ai sensi dell'art. 96.2, comma 6, del TUB, in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione. A tal fine, il Fondo ha definito una apposita *policy* di investimento, che persegue gli obiettivi strategici del mantenimento del valore e della liquidità delle risorse versate dalle banche - di cui il Fondo acquisisce la titolarità - in modo che siano prontamente fruibili per lo svolgimento delle attività istituzionali. Funzionale a tale obiettivo è la diversificazione anche geografica del portafoglio (art. 96.2, comma 6, TUB; art. 24, comma 8, Statuto).

2.5 Le contribuzioni contribuzione *risk-based*

A seguito dell'emanazione della direttiva 2014/49/UE e delle previsioni ivi contenute in merito alle contribuzioni delle banche ai DGS, il 28 maggio 2015 l'EBA ha pubblicato

⁶ Tenuto conto di tale previsione, lo Statuto dispone altresì che, in caso di intervento, la dotazione finanziaria sia utilizzata proporzionalmente tra la componente già versata al Fondo e gli eventuali impegni di pagamento. Il Fondo comunica alle Consorziato le modalità e i termini per il versamento della parte riferita agli impegni di pagamento.

propri Orientamenti in ordine alla metodologia da applicare per il calcolo delle contribuzioni in funzione del rischio (contribuzioni *risk-based*)⁷.

In relazione a ciò, il FITD ha adeguato il proprio modello *risk-based* per renderlo conforme agli Orientamenti dell’Autorità; a tal fine, a gennaio 2017, il Fondo ha presentato l’istanza per l’approvazione del nuovo modello, ai sensi dell’art. 96.2, comma 2 del TUB, alla Banca d’Italia, che ha comunicato il relativo provvedimento di approvazione con nota del 1° giugno 2017, confermando la piena conformità del modello del FITD agli Orientamenti dell’EBA.

Il rinnovato sistema *risk-based* è stato applicato per la prima volta per la determinazione delle contribuzioni a dicembre 2017; la relativa disciplina è contenuta nel menzionato “Regolamento sulle segnalazioni e sulle contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD”, che stabilisce di procedere a una revisione del modello almeno ogni due anni⁸.

Alla luce di tale previsione, a fine 2019 è stato avviato il processo di revisione, volto a verificare il complessivo livello di adeguatezza del modello e a individuare, laddove necessario, le possibili variazioni da applicare. La revisione, conclusa nel 2020, ha riguardato, in particolare, la verifica dell’adeguatezza delle soglie degli indicatori attualmente in uso e i pesi attribuiti a questi ultimi attribuiti.

Il modello, così modificato, è stato oggetto di nuova approvazione da parte della Banca d’Italia, che si è espressa favorevolmente con provvedimento del 23 dicembre 2020.

⁷ EBA, *Orientamenti sui metodi di calcolo dei contributi ai sistemi di garanzia dei depositi* (ABE/GL/2015/10).

⁸ In base all’art. 11 del Regolamento, è prevista la revisione e l’aggiornamento del modello con una cadenza di “almeno ogni due anni” e “ogni qualvolta siano intervenute modifiche agli orientamenti EBA”.

3. Gli indicatori dei profili gestionali

3.1 Gli indicatori dei profili gestionali utili per il calcolo delle contribuzioni *risk-based*

Il modello *risk-based* delle contribuzioni del FITD si compone di 11 indicatori calcolati su base individuale, fatta eccezione per gli indicatori di liquidità LCR e NSFR che sono calcolati su base consolidata per le banche appartenenti a gruppi bancari.

In linea con gli Orientamenti dell'EBA, ai fini del calcolo delle contribuzioni *risk-based* a ogni indicatore è assegnato un punteggio in base al metodo “*buckets*” (o della “segmentazione”), che prevede la suddivisione in classi della distribuzione di ciascun indicatore, attraverso la determinazione di alcune soglie.

Per ogni indicatore sono, dunque, state individuate 4 soglie di valori che corrispondono al 20°, 40°, 60° e 80° percentile delle distribuzioni in *pool*, i quali consentono di segmentare la distribuzione in 5 classi di rischio.

Le classi sono denominate: “Classe 1”, “Classe 2”, “Classe 3”, “Classe 4” e “Classe 5”. Per ciascuna classe di rischio si attribuisce un peso relativo denominato “coefficiente” (0, 25, 50, 75, 100 punti).

L'EBA individua un set di 8 indicatori fondamentali (*core*) così composto: *Non-Performing Loans ratio*, *Leverage ratio*, *Common Equity Tier 1 ratio*, *Liquidity Coverage ratio*, *Net Stable Funding ratio*, *Risk Weighted Assets ratio*, *Return on Assets ratio* e *Unencumbered ratio*. I DGS devono recepire tali indicatori nel proprio modello *risk-based*. Inoltre, le *Guidelines* consentono ai DGS di selezionare, tra quelli proposti, un set aggiuntivo di indicatori (cosiddetti *additional*). In tal senso, il FITD utilizza i seguenti 3 indicatori aggiuntivi: *Coverage ratio*, *Cost to Income ratio* e *Large Exposures*.

Nel proseguo, si descrivono gli indicatori - *core* e *additional*⁹ - che compongono il modello *risk-based*, ripartiti per profilo gestionale e con evidenza della relativa composizione, nonché delle soglie e dei coefficienti applicati a ciascuno.

Nella tabella seguente si riportano le soglie degli indicatori di rischio del modello per il calcolo delle contribuzioni *risk-based*, suddivise in base alle 5 classi di rischio.

⁹ Gli indicatori di rischio *core*, sono gli indicatori definiti dall'EBA come fondamentali e che, quindi, devono essere obbligatoriamente inclusi da parte del DGS all'interno del proprio modello *risk-based*. Nei propri Orientamenti, l'EBA stabilisce che la somma delle ponderazioni minime, ai fini del calcolo dell'indicatore aggregato di rischio (IAR), per gli indicatori di rischio fondamentali è pari al 75 % delle ponderazioni complessive (par.4.1.1). Il rimanente 25% può essere distribuito tra gli indicatori *additional* forniti dall'EBA oppure suddiviso tra gli indicatori *core* a discrezione del DGS.

Tabella 1 - Classi degli indicatori di rischio (valori in percentuale)

Indicatori	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
	0	25	50	75	100
NPL	≤ 2	$2 < \text{NPL} \leq 6$	$6 < \text{NPL} \leq 10$	$10 < \text{NPL} \leq 15$	> 15
COV	> 47	$39 < \text{COV} \leq 47$	$32 < \text{COV} \leq 39$	$24 < \text{COV} \leq 32$	≤ 24
LEV	> 12	$9 < \text{LEV} \leq 12$	$7 < \text{LEV} \leq 9$	$5 < \text{LEV} \leq 7$	≤ 5
CET1	> 19	$14 < \text{CET1} \leq 19$	$12 < \text{CET1} \leq 14$	$10 < \text{CET1} \leq 12$	≤ 10
LCR	> 283	$178 < \text{LCR} \leq 283$	$139 < \text{LCR} \leq 178$	$107 < \text{LCR} \leq 139$	≤ 107
NSFR	> 113	$101 < \text{NSFR} \leq 113$	$98 < \text{NSFR} \leq 101$	$92 < \text{NSFR} \leq 98$	≤ 92
RWA	≤ 38	$38 < \text{RWA} \leq 47$	$47 < \text{RWA} \leq 56$	$56 < \text{RWA} \leq 66$	> 66
ROA	$> 0,7$	$0,4 < \text{ROA} \leq 0,7$	$0,2 < \text{ROA} \leq 0,4$	$0,2 < \text{ROA} \leq 0,4$	$\leq -0,2$
CI	≤ 53	$53 < \text{CI} \leq 65$	$65 < \text{CI} \leq 74$	$74 < \text{CI} \leq 88$	> 88
LE	≤ 29	$29 < \text{LE} \leq 64$	$64 < \text{LE} \leq 88$	$88 < \text{LE} \leq 152$	> 152
U	> 800	$328 < \text{U} \leq 800$	$236 < \text{U} \leq 328$	$194 < \text{U} \leq 236$	≤ 194

Nota: Ad ogni classe di rischio è associato un coefficiente (0, 25, 50, 75, 100), in funzione del metodo "buckets" descritto all'interno del paragrafo 3.1 del presente manuale.

Il FITD, inoltre, elabora i prospetti riepilogativi degli indicatori per ciascuna banca consorziata, rendendoli fruibili per la medesima all'interno dell'area riservata ad accesso esclusivo, dedicata allo scambio di documentazione tra il FITD e le Consorziato, presente nel WebSacc. Il prospetto, debitamente firmato, è conservato dagli uffici della banca, senza essere oggetto di invio al Fondo.

Qualità dell'attivo

Non Performing Loans ratio (NPL) = indicatore *core*, fornisce un'indicazione della qualità dei crediti. Un alto grado di crediti deteriorati indica una bassa qualità del portafoglio crediti (Tab. 2).

Coverage ratio (COV) = indicatore *additional*, è espresso dal rapporto fra le rettifiche sull'esposizioni deteriorate e il totale degli impieghi in sofferenza (Tab. 3).

Tabella 2 - Indicatore NPL (Non Performing Loans ratio)

Classe di rischio	%	Non Performing Loans ratio		Coefficienti
Classe 1	≤ 2			0
Classe 2	$2 < NPL \leq 6$	Num	Crediti deteriorati (al lordo delle rettifiche)	25
Classe 3	$6 < NPL \leq 10$	Den	Totale esposizione lorda verso clientela	50
Classe 4	$10 < NPL \leq 15$			75
Classe 5	> 15			100

Tabella 3 - Indicatore COV (Coverage ratio)

Classe di rischio	%	Coverage ratio		Coefficienti
Classe 1	> 47			0
Classe 2	$39 < COV \leq 47$	Num	Rettifiche su esposizioni deteriorate	25
Classe 3	$32 < COV \leq 39$	Den	Crediti deteriorati (al lordo delle rettifiche)	50
Classe 4	$24 < COV \leq 32$			75
Classe 5	≤ 24			100

Se il denominatore dell'indicatore risulta pari a 0, all'indicatore è assegnato un coefficiente pari a 0.

Profilo “Capitale”

Leverage ratio (LEV) = indicatore *core*. Tale indicatore misura l’incidenza del capitale sul totale dell’attivo di bilancio e fuori bilancio, indipendentemente dalla ponderazione per il rischio delle attività (Tab. 4).

Common Equity Tier 1 ratio (CET1) = indicatore *core*. Il coefficiente CET1 esprime l’incidenza del capitale di “migliore qualità”. Alti valori indicano una elevata capitalizzazione della banca (Tab. 5).

Tabella 4 - Indicatore LEV (Leverage ratio)

Classe di rischio	%	Leverage ratio		Coefficienti
Classe 1	> 12	$\frac{\text{Capitale di classe 1}}{\text{Totale dell'attivo di bilancio e attività fuori bilancio}}$		0
Classe 2	$9 < \text{LEV} \leq 12$			25
Classe 3	$7 < \text{LEV} \leq 9$			50
Classe 4	$5 < \text{LEV} \leq 7$			75
Classe 5	≤ 5			100

Tabella 5 - Indicatore CET1 (Common Equity Tier 1 ratio)

Classe di rischio	%	Common Equity Tier 1 ratio		Coefficienti
Classe 1	> 19	$\frac{\text{CET1}}{\text{Attività ponderate per il rischio}}$		0
Classe 2	$14 < \text{CET1} \leq 19$			25
Classe 3	$12 < \text{CET1} \leq 14$			50
Classe 4	$10 < \text{CET1} \leq 12$			75
Classe 5	≤ 10			100

Profilo “Liquidità e Funding”

Liquidity Coverage ratio (LCR) = indicatore *core*. L’indicatore LCR misura la capacità di una banca di adempiere ai propri obblighi di debito a breve termine alla scadenza. Maggiore è il valore dell’indicatore, maggiore sarà la capacità di far fronte agli obblighi (Tab. 6).

Net Stable Funding ratio (NSFR) = indicatore *core*. L’indice NSFR misura il rapporto tra l’ammontare di provvista stabile disponibile e l’ammontare di provvista stabile obbligatoria. Più alto è il valore del *ratio*, maggiore sarà la quantità di mezzi finanziari stabili rispetto alla provvista obbligatoria e minore sarà il rischio di *funding* (Tab. 7).

Tabella 6 - Indicatore **LCR** (Liquidity Coverage ratio)

Classe di rischio	%	Liquidity Coverage ratio		Coefficienti
Classe 1	> 283			0
Classe 2	178 < LCR ≤ 283	Num	Attività liquide di elevata qualità	25
Classe 3	139 < LCR ≤ 178	Den	Totale dei deflussi netti di cassa nei 30 giorni successivi	50
Classe 4	107 < LCR ≤ 139			75
Classe 5	≤ 107			100

Tabella 7 - Indicatore **NSFR** (Net Stable Funding ratio)

Classe di rischio	%	Net Stable Funding ratio		Coefficienti
Classe 1	> 113			0
Classe 2	101 < NSFR ≤ 113	Num	Ammontare disponibile di provvista stabile	25
Classe 3	98 < NSFR ≤ 101	Den	Ammontare obbligatorio di provvista stabile	50
Classe 4	92 < NSFR ≤ 98			75
Classe 5	≤ 92			100

Profilo “Modello economico e gestione”

Risk Weighted Asset ratio (RWA) = indicatore *core*. L'indicatore RWA è determinato dal rapporto tra le attività ponderate per il rischio e il totale attivo. Un alto valore indica che una banca ha un attivo relativamente più rischioso (Tab. 8).

Return on Assets ratio (ROA) = indicatore *core*. Il ROA misura la redditività della banca ed è dato dal rapporto tra l'utile netto e il totale attivo (Tab. 9).

Cost to Income ratio (CI) = indicatore *additional*. Si intende il rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione. È uno dei principali indicatori dell'efficienza gestionale della banca: minore è il valore espresso da tale indicatore, maggiore è l'efficienza della banca (Tab. 10).

Large Exposures (LE) = indicatore *additional*. Lo scopo di questo indicatore è quello di misurare l'incidenza delle posizioni di grandi dimensioni sul capitale della banca ed è calcolato dal rapporto tra l'ammontare delle grandi esposizioni e i fondi propri (Tab. 11).

Tabella 8 - Indicatore RWA (Risk Weighted Assets ratio)

Classe di rischio	%	Risk Weighted Assets ratio		Coefficienti
Classe 1	≤ 38	Num	Attività ponderate per il rischio	0
Classe 2	38 < RWA ≤ 47			25
Classe 3	47 < RWA ≤ 56			50
Classe 4	56 < RWA ≤ 66			75
Classe 5	> 66			100
		Den	Totale attivo	

Tabella 9 - Indicatore RoA (Return on Assets ratio)

Classe di rischio	%	Return on Assets ratio		Coefficienti
Classe 1	> 0,7	Num	Utile netto	0
Classe 2	0,4 < ROA ≤ 0,7			25
Classe 3	0,2 < ROA ≤ 0,4			50
Classe 4	0,2 < ROA ≤ 0,4			75
Classe 5	≤ -0,2			100
		Den	Totale attivo	

Tabella 10 - Indicatore **CI** (Cost Income ratio)

Classe di rischio	%	Cost to Income ratio		Coefficienti
Classe 1	≤ 53			0
Classe 2	53 < CI ≤ 65	Num	Costi di struttura	25
Classe 3	65 < CI ≤ 74	Den	Margine di intermediazione	50
Classe 4	74 < CI ≤ 88			75
Classe 5	> 88			100

Se il numeratore risulta essere inferiore a 0, all'indicatore è assegnato un coefficiente pari a 0.

Tabella 11 - Indicatore **LE** (Large Exposures ratio)

Classe di rischio	%	Large Exposures		Coefficienti
Classe 1	≤ 29			0
Classe 2	29 < LE ≤ 64	Num	Grandi esposizioni	25
Classe 3	64 < LE ≤ 88	Den	Fondi propri	50
Classe 4	88 < LE ≤ 152			75
Classe 5	> 152			100

Profilo “Perdita potenziale per un DGS”

Unencumbered assets ratio (U) = indicatore *core*. Tale coefficiente misura il grado di perdita potenziale per il DGS. Una banca che registra valori bassi su tale indicatore presenta maggiori perdite potenziali per il DGS (Tab. 12).

Tabella 12 - Indicatore **U** (Unencumbered Assets ratio)

Classe di rischio	%	Unencumbered Assets ratio		Coefficienti
Classe 1	> 800			0
Classe 2	328 < U ≤ 800	Num	Attività non vincolate	25
Classe 3	236 < U ≤ 328	Den	Fondi rimborsabili	50
Classe 4	194 < U ≤ 236			75
Classe 5	≤ 194			100

3.3 Gli indicatori statistici addizionali

Gli indicatori statistici addizionali sono disciplinati dagli artt. 5 e 12 del Regolamento. Le Consorziato, in particolare, sono tenute a segnalare al Fondo (art. 5) il set di indicatori addizionali previsto dall'art. 12.

Tale ulteriore flusso informativo si inquadra nella previsione dell'art. 31, comma 1, lettera c) dello Statuto, in forza della quale le Consorziato forniscono, "gli ulteriori dati richiesti dal Fondo in relazione alle esigenze conoscitive e di analisi derivanti dallo svolgimento delle proprie funzioni".

L'obiettivo di tale previsione è di rendere più solido il sistema di valutazione del rischio, anche nella prospettiva degli interventi preventivi di cui all'art. 96-bis, comma 1-bis, lettera d) del TUB e all'art. 35 dello Statuto del FITD, per l'effettuazione dei quali la normativa richiede la predisposizione di procedure e metodologie appropriate, ai fini della selezione della forma tecnica dell'intervento, nonché dell'esecuzione dello stesso e del relativo monitoraggio dei rischi.

In tal senso, il Fondo richiede alle banche la segnalazione di 12 indicatori addizionali, riferiti a quattro profili gestionali (Modello economico e gestione, Qualità dell'attivo, Liquidità e Capitale).

L'estrazione degli indicatori avviene sulla base di un apposito (cfr. par. 3.1).

Va evidenziato che gli indicatori addizionali non fanno parte del modello di valutazione del rischio utilizzato per la correzione delle contribuzioni.

La prima segnalazione degli indicatori addizionali ha riguardato i dati al 30 giugno 2017, da allora i dati sono trasmessi regolarmente dalle Consorziato.

Nel complesso, dalle analisi sin qui condotte è emerso che gli indicatori addizionali consentono di accrescere il quadro informativo sui profili gestionali delle banche e di valutarne in modo più approfondito le relative tendenze.

Di seguito si riporta la composizione degli indicatori addizionali, suddivisi per profilo gestionale.

Profilo “Modello economico e gestione”

Tabella 13 - Profilo gestionale “Modello economico e gestione”

<i>Indicatori</i>	Modello economico e gestione	
R1	<i>Num</i>	Margine di intermediazione
	<i>Den</i>	Impieghi vivi lordi
R2	<i>Num</i>	Utile netto
	<i>Den</i>	Patrimonio netto - immobilizzazioni immateriali
R3	<i>Num</i>	Utile netto
	<i>Den</i>	Attivo ponderato per il rischio
R4	<i>Num</i>	Costi operativi
	<i>Den</i>	Impieghi vivi lordi

Profilo “Qualità dell’attivo”

Tabella 14 - Profilo gestionale “Qualità dell’attivo”

<i>Indicatori</i>	Qualità dell'attivo	
Q1	<i>Num</i>	Rettifiche nette su crediti
	<i>Den</i>	Impieghi verso clienti
Q2	<i>Num</i>	Rettifiche nette su crediti
	<i>Den</i>	Risultato lordo di gestione
Q3	<i>Num</i>	Sofferenze lorde
	<i>Den</i>	Crediti lordi totali
Q4	<i>Num</i>	Inadempienze probabili
	<i>Den</i>	Crediti lordi totali
Q5	<i>Num</i>	Crediti deteriorati lordi
	<i>Den</i>	Patrimonio netto tangibile + Fondo svalutazione crediti deteriorati

Profilo “Liquidità”

Tabella 15 - Profilo gestionale “Liquidità”

<i>Indicatori</i>	Liquidità	
L1	<i>Num</i>	Impieghi verso clienti
	<i>Den</i>	Raccolta diretta
L2	<i>Num</i>	Cassa e disponibilità liquide + crediti verso e banche + attività finanziarie
	<i>Den</i>	Raccolta diretta

Profilo “Capitale”

Tabella 16 - Profilo gestionale “Capitale”

<i>Indicatori</i>	Capitale	
T1	<i>Num</i>	Totale fondi propri
	<i>Den</i>	Attivo ponderato per il rischio

4. Le contribuzioni ex-ante

La raccolta delle contribuzioni ex-ante, ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo, ha preso avvio a seguito della riforma statutaria approvata dall'Assemblea straordinaria del 26 novembre 2015, con la quale è stata data attuazione in via anticipata al nuovo meccanismo di finanziamento previsto dalla direttiva 2014/49/UE.

All'atto del recepimento della direttiva ad opera del d.lgs. 30/2016, che ha modificato e integrato la disciplina sui sistemi di garanzia dei depositi contenuta nel TUB, le norme statutarie in materia di *funding* sono state adeguate, pur non subendo variazioni sostanziali.

La disciplina statutaria prevede il versamento di contribuzioni ordinarie annuali da parte delle banche aderenti al 30 settembre di ogni anno (art. 24, comma 2), calcolate con riferimento alla consistenza dei relativi depositi protetti in essere a tale data e corrette per il rischio, sulla base dell'ultima segnalazione disponibile degli indicatori gestionali (art. 28, comma 2).

Il ricorso alla componente contributiva di natura straordinaria, o ex-post, è disciplinato dall'art. 26 dello Statuto del FITD, in cui, al comma 1, si dispone che: *“qualora la dotazione finanziaria risulti insufficiente a rimborsare i depositanti, le banche consorziate versano contribuzioni straordinarie non superiori allo 0,5% dei depositi protetti per anno solare.”*

Nel quadro delle comunicazioni periodiche del Fondo alle Consorziate, rientra la previsione dell'art. 28, comma 4, dello Statuto, in base al quale il Fondo calcola annualmente le quote di contribuzione straordinaria¹⁰ e le comunica a ciascuna banca consorziata con un'apposita nota, che ha mera valenza informativa.

Ciò in quanto il richiamo delle contribuzioni straordinarie è eventuale e legato al solo caso di un intervento di rimborso dei depositanti in presenza di risorse disponibili non sufficienti a farvi fronte. Ove ciò si verificasse, le quote di contribuzione straordinaria verrebbero ricalcolate ai sensi dell'art. 28, comma 5¹¹.

¹⁰ La quota è calcolata annualmente con riferimento all'ultima segnalazione disponibile della base contributiva e alle ultime tre segnalazioni semestrali degli indicatori gestionali. Dal computo vengono escluse le Consorziate in liquidazione coatta amministrativa e in risoluzione.

¹¹ La quota di contribuzione straordinaria di ciascuna Consorziata per il singolo intervento viene calcolata utilizzando i dati più recenti disponibili alla data dell'intervento medesimo. Dal computo vengono escluse le banche in liquidazione coatta amministrativa e in risoluzione, nonché la Consorziata destinataria dell'intervento stesso. Tale quota è utilizzata per qualsiasi ulteriore erogazione a titolo di contribuzione straordinaria relativa all'intervento medesimo.

4.1 La metodologia di calcolo delle contribuzioni

Il primo passo da compiere nel calcolo delle contribuzioni è il riadeguamento del livello-obiettivo sulla base dei dati dell'anno di riferimento. La quota annuale è stabilita dividendo l'importo delle risorse che il FITD deve ancora raccogliere, al fine di raggiungere il livello-obiettivo, per il restante periodo di cumulo (espresso in anni).

4.1.1 L'indice aggregato di rischio (IAR)

Per ogni indicatore, a ciascuna classe di rischio corrisponde un coefficiente in base al seguente schema:

Tabella 17 – Classi di rischio e relativi coefficienti

Classe	Coefficiente
1	0
2	25
3	50
4	75
5	100

Inoltre, a ogni indicatore di rischio viene assegnato un peso, la somma dei pesi assegnati è pari al 100%. L'EBA assegna dei pesi minimi agli indicatori fondamentali (*core*), la cui somma è pari al 75%. In base agli Orientamenti dell'EBA, il restante 25% è suddiviso, a discrezione del DGS, tra gli indicatori aggiuntivi (*additional*) e/o destinato a incrementare il peso degli indicatori *core*.

Nella tabella seguente, si riportano i pesi relativi ai diversi indicatori del modello *risk-based* del FITD.

Tabella 18 - Tabella indicatori di rischio e relativi pesi

Indicatori di rischio e relativi pesi					
NPL	13%	NSFR	9%	U	13%
COV	9%	RWA	6,5%	Legenda profili: ● Qualità dell'attivo ● Capitale ● Liquidità e funding ● Economico e gestione ● Perdita potenziale DGS	
LEV	9%	ROA	6,5%		
CET1	13%	CI	5%		
LCR	13%	LE	3%		

La somma dei coefficienti ponderati per i relativi pesi, esprime l'indice aggregato di rischio (IAR) della banca consorziata "i", che può variare fra 0 e 100. Lo IAR è ottenuto in base alla seguente formula:

$$IAR_i = \sum_j (C_j * P_j)$$

C_j = coefficiente dell'indicatore j

P_j = peso dell'indicatore j

4.1.2 Il coefficiente di correzione (CC)

L'indice aggregato di rischio, ponderato ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento, determina un coefficiente di correzione per la banca consorziata "i" (CC_i). Il coefficiente di correzione è calcolato sulla base della seguente formula:

$$CC_i = \beta + [(\alpha - \beta) * IAMR_i / 100]$$

$IAMR_i$ = indice aggregato medio di rischio per la banca "i"

α = correzione massima del 150%

β = correzione minima del 75%

L'indice aggregato medio di rischio ($IAMR$), utilizzato per la determinazione del coefficiente di correzione, è ottenuto come media ponderata degli IAR delle ultime 3 segnalazioni semestrali degli indicatori, in base alla seguente formula:

$$IAMR = [(IAR_t * 4) + (IAR_{t-1} * 2) + (IAR_{t-2} * 1)] / 7$$

dove,

Tabella 19 – Pesi degli IAR all'interno del calcolo dello IAMR

IAR	Peso
Ultimo dato disponibile	4
Penultimo dato disponibile	2
Terzultimo dato disponibile	1

Per le Consorziate che, ai sensi della vigente normativa, effettuano segnalazioni di vigilanza di contenuto ridotto, tale da non consentire la valorizzazione di alcuni indicatori del modello, viene applicato un coefficiente di correzione pari al 100%.

4.1.3 Il calcolo della contribuzione (C)

Le quote di contribuzione ordinarie e aggiuntive a carico delle singole Consorziate sono calcolate dal Fondo assumendo a riferimento la base contributiva rilevata al 30 settembre

dell'anno in corso e sono corrette per il rischio sulla base degli indicatori gestionali riferiti alle ultime tre segnalazioni semestrali disponibili.

La contribuzione annuale della banca consorziata "i" viene calcolata in base alla seguente formula:

$$C_i = TA * CC_i * BC_i * \mu$$

TA = Importo complessivo delle contribuzioni (identico per tutte le banche)

CC_i = coefficiente di correzione per la banca "i"

BC_i = base contributiva della banca "i"

μ = fattore di riproporzionamento (identico per tutte le banche)

Il calcolo delle eventuali quote di contribuzione straordinaria segue il medesimo criterio. In tal senso, in conformità dello Statuto, il Fondo comunica a ciascuna banca consorziata la quota di contribuzione straordinaria calcolata annualmente con riferimento all'ultima segnalazione disponibile della base contributiva e alle ultime tre segnalazioni semestrali degli indicatori gestionali. Dal computo vengono escluse le consorziate in liquidazione coatta amministrativa e in risoluzione.

Per il singolo intervento, la quota di contribuzione straordinaria di ciascuna Consorziate è calcolata utilizzando i dati più recenti disponibili alla data dell'intervento medesimo. Dal computo vengono escluse le banche in liquidazione coatta amministrativa e in risoluzione, nonché la Consorziate destinataria dell'intervento stesso. Tale quota è utilizzata per qualsiasi ulteriore erogazione a titolo di contribuzione straordinaria relativa all'intervento medesimo. La quota di contribuzione straordinaria della banca consorziata "i" è data da:

$$Q_i = (BC_i / \sum BC) * CC_i * \mu$$

4.2 Penalizzazioni banche alto rischio

Con la riforma statutaria di febbraio 2021¹² sono state introdotte nuove disposizioni (art. 7, commi 3, 4, 5) allo scopo di monitorare i profili di rischio delle banche e di applicare misure particolari per le Consorziate che risultino classificate in alto rischio per più segnalazioni consecutive.

In tal senso, l'art. 7, recante la disciplina degli inadempimenti delle banche consorziate agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo, è stato integrato con la previsione di un incremento di contribuzione a carico delle banche che si trovino in uno stato di alto

¹² Assemblea straordinaria delle Consorziate del 26 febbraio 2021.

rischio per due semestri consecutivi (comma 3). La disciplina di dettaglio sarà inserita nel corso del 2021 nel Regolamento sulle segnalazioni e contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD.

Decorso inutilmente il termine di un anno dalla comunicazione del Fondo alla banca, ove la medesima permanga nella condizione di alto rischio, sono applicabili ulteriori penalizzazioni, tra cui anche l'esclusione della banca dalla possibilità di essere destinataria degli interventi preventivi.

Tali eventuali misure di penalizzazione non sono automatiche, ma sono rimesse alla decisione del Consiglio del Fondo, su proposta del Comitato di gestione, tenuto conto degli altri elementi informativi disponibili e delle iniziative assunte dalla banca stessa (comma 4). Sono previste costanti e tempestive informative alla Banca d'Italia.

La norma dispone (comma 5) che le previsioni relative alle penalizzazioni non si applichino alle Consorziarie destinatarie degli interventi preventivi di cui all'art. 35 per il periodo di durata del piano di ristrutturazione della banca.

5. Istruzioni per la produzione e l'invio delle segnalazioni statutarie

I dati per il computo degli indicatori del modello *risk-based* sono trasmessi trimestralmente al FITD dalla Banca d'Italia, in forza del Protocollo d'intesa in essere tra la Banca d'Italia e il FITD dal 2001¹³.

La base dati che la Banca d'Italia invia al Fondo, predisposta a partire dai propri archivi ufficiali, ha periodicità trimestrale e comprende, a livello di singola banca aderente, tanto gli indicatori gestionali quanto gli aggregati (numeratore e denominatore) che li compongono, da utilizzare nell'ambito del modello del Fondo per la determinazione delle contribuzioni *risk-based*.

Diversamente, le informazioni concernenti la base contributiva sono oggetto di segnalazione diretta al FITD da parte delle banche consorziate su base trimestrale.

I dati relativi alle segnalazioni statutarie, così raccolti, sono elaborati dal FITD che, con riferimento in particolare agli indicatori del modello *risk-based* e con periodicità semestrale, cura l'invio di un apposito *report*, contenente le informazioni relative a ciascun indicatore gestionale e all'Indice Aggregato di Rischio, a ciascuna Consorziate sulla base di specifiche procedure.

Inoltre, il Fondo ha predisposto un flusso di ritorno periodico che, sulla base delle informazioni rivenienti dalle segnalazioni semestrali degli indicatori e della base contributiva, fornisce una sintesi delle *performance* di ciascuna banca e una comparazione rispetto all'insieme delle Consorziate, con riferimento alla raccolta e alla rischiosità, espressa dal modello a 11 indicatori del FITD, per il quale si presentano, per ciascuna banca, i dati degli indicatori sia attraverso grafici sia posizionando la banca nell'ambito della relativa distribuzione delle banche consorziate. Il flusso è messo a disposizione all'interno dell'area riservata Websacc.

L'attuale flusso di ritorno è stato introdotto a dicembre 2019 e messo a disposizione delle Consorziate in un formato arricchito rispetto alla versione precedente, di nuove informazioni e analisi e caratterizzato da una rinnovata veste grafica, volta ad agevolare la lettura e l'interpretazione dei dati.

Il quadro segnaletico di vigilanza è profondamente mutato con l'introduzione degli schemi di segnalazione armonizzati a contenuto statistico (Finrep) e prudenziale (Corep) definiti dall'EBA tramite ITS (*Implementing Technical Standards*), che sono stati resi operativi in tutti gli Stati membri con regolamenti di esecuzione della Commissione europea. Gli ITS definiscono il modello di rappresentazione dei dati (cosiddetti *templates*) e le relative istruzioni di compilazione.

¹³ Il Protocollo d'intesa, sottoscritto tra la Banca d'Italia e il FITD per la ricezione dei dati direttamente dalla base dati delle segnalazioni di vigilanza, è stato ratificato nell'Assemblea Straordinaria del 23 marzo 2001.

I glossari degli indicatori sono stati pertanto adeguati ai nuovi standard segnaletici e su tali basi la Banca d'Italia trasmette al FITD il flusso dati per il calcolo degli indicatori del modello *risk-based*, in attuazione del menzionato Protocollo di intesa.

Con riferimento agli indicatori addizionali, da ottobre 2020 è richiesto alle banche consorziate, per adempiere all'obbligo di segnalazione di cui all'art. 31, comma 1, lett. c), di trasmettere su base trimestrale i dati Finrep e Corep, dai quali vengono estratti i dati necessari alla costruzione degli indicatori addizionali.

In base alla fruttuosa esperienza nel trattamento e utilizzo dei dati con gli schemi di segnalazione armonizzati e grazie all'acquisizione di un *tool* per l'estrazione dei dati nel formato utilizzato nelle segnalazioni armonizzate (formato xbrl), il FITD sta realizzando un progetto di analisi integrata del rischio attraverso l'utilizzo dell'insieme degli indicatori obbligatori e addizionali tratti dai flussi Finrep e Corep. Su tali basi, il FITD sta predisponendo una piattaforma informatica che, attraverso l'*upload* di tutte le basi dati disponibili, consenta di elaborare gli indicatori di rischio con periodicità almeno trimestrale e di effettuare tutte le analisi sulla rischiosità delle banche consorziate, anche attraverso esercizi di stress.

5.1. La frequenza di invio delle segnalazioni

La segnalazione degli Indicatori gestionali ha periodicità trimestrale, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento (art. 3).

Anche la segnalazione della base contributiva ha periodicità trimestrale, sulla base del sistema di scadenze regolato dallo Statuto.

Con la medesima tempistica sono forniti dalle banche i dati relativi ai *template* Finrep e Corep, mediante il caricamento dei flussi nella sezione dedicata del WebSacc (Tab. 20).

Tabella 20 - Tabella dei periodi di segnalazione

Data riferimento	Periodo segnalazione BC	Periodo segnalazione <i>template</i> Finrep e Corep
31 marzo	1 - 31 maggio	1 - 31 maggio
30 giugno	1 - 30 settembre	1 - 31 agosto
30 settembre	1 - 20 novembre	1 - 20 novembre
31 dicembre	1 - 25 gennaio	1 - 28 febbraio

In caso di inadempimenti degli obblighi di comunicazione dei dati richiesti dal Fondo a titolo di segnalazioni statutarie, ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello Statuto, il Fondo richiama formalmente la Banca e, nel caso di una banca appartenente a un gruppo bancario, la capogruppo, a rimuovere tali inadempimenti entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Inoltre, in caso di mancato o ritardato invio senza giustificato motivo della segnalazione della base contributiva, ai fini del calcolo delle quote di contribuzione vengono utilizzati i dati desunti dall'ultima segnalazione disponibile, maggiorati nella misura del 5%, ferma restando l'applicazione dell'art. 7 dello Statuto in materia di inadempimenti - agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo - e penalizzazioni.

5.1.1 Schema per l'invio delle segnalazioni - gli Indicatori gestionali

Ai fini del calcolo degli indicatori dei profili gestionali, il Fondo utilizza i dati delle due segnalazioni semestrali riferite al:

- 31 dicembre, forniti al Fondo a metà maggio (anno successivo);
- 30 giugno, trasmessi al Fondo a metà novembre (stesso anno).

Il FITD, una volta ricevuti i dati dalla Banca d'Italia, provvede ad elaborare gli Indicatori e a definire, per ogni Consorzata, un indice aggregato di rischio (IAR).

I *report* prodotti sono pubblicati nella sezione "indicatori" del portale WebSacc¹⁴.

5.1.2 Schema per l'invio delle segnalazioni - i template Finrep e Corep

Secondo le tempistiche sopra indicate, il FITD rende disponibile la sezione dedicata del WebSacc, per l'invio dei *template* Finrep e Corep.

L'apertura del periodo di segnalazione è sempre anticipata da una comunicazione inviata ai referenti di tutte le Consorziati tramite e-mail.

Finché tale sezione risulta aperta, è sempre possibile modificare i dati già inviati al Fondo. Il FITD ritiene validi gli ultimi ricevuti alla data di chiusura.

5.1.3 Schema per l'invio delle segnalazioni - la base contributiva

La segnalazione della base contributiva è effettuata attraverso la sezione dedicata del WebSacc ed è trasmessa secondo lo schema riportato di seguito (Tab. 21).

¹⁴ L'area riservata denominata "WebSacc", costituisce il portale per la gestione integrata delle informazioni tra le banche consorziate e il FITD. Tale portale permette: l'invio della segnalazione della base contributiva; l'invio della segnalazione dei *template* Finrep e Corep; la visualizzazione dei report relativi agli Indicatori gestionali; lo scambio di documenti tra banche e Fondo; l'invio di comunicazioni tramite e-mail o PEC.

Tabella 21 - Schema per l'invio delle segnalazioni della BC

Data di riferimento	30 giugno	30 settembre	31 dicembre	31 marzo
Termine d'invio	Dal 1° al 30 settembre	Dal 1° al 20 novembre	Dal 1° al 25 gennaio	Dal 1° al 31 maggio
Banche tenute alla segnalazione	Tutte	Tutte	Tutte	Tutte
Modelli da compilare	Tutti i modelli F10	Tutti i modelli F10	Tutti i modelli F10	Tutti i modelli F10

Finché tale sezione risulta aperta, è sempre possibile modificare i dati già inviati al Fondo. Il FITD ritiene validi gli ultimi ricevuti alla data di chiusura della segnalazione.

I modelli cartacei relativi alla base contributiva devono essere compilati a cura delle Consorziato e dalle stesse conservati.

Secondo quanto disposto dall'art. 4, del Regolamento, nell'effettuare la segnalazione della base contributiva le Consorziato sono tenute a indicare:

- a) l'ammontare dei fondi acquisiti con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché degli assegni circolari e degli altri titoli di credito a essi assimilabili;
- b) la quota parte dell'ammontare di cui alla lettera a) esclusa dalla tutela ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto. Nel determinare tale quota parte, e ai soli fini della segnalazione della base contributiva, non devono essere considerate le fattispecie di cui all'art. 33 comma 3, lettere c) e d) dello Statuto¹⁵;
- c) la differenza fra l'ammontare di cui alla lettera a) e la quota parte di cui alla lettera b), suddiviso per classi d'importo.

5.1.4 Il Sistema di rettifiche - gli indicatori gestionali

Avuto riguardo al Protocollo in essere con la Banca d'Italia, e alle relative tempistiche di trasmissione dei dati, il Fondo ha da tempo introdotto una procedura per la gestione delle eventuali rettifiche alle voci di vigilanza coinvolte nel calcolo degli indicatori, qualora tali modifiche siano dalle singole Banche inoltrate alla Vigilanza in un momento

¹⁵ Ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettere c) e d) dello Statuto: i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti negli artt. 648-bis, 648-ter del codice penale, fermo restando quanto previsto dall'art. 648-quater del codice penale (lettera c); i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (lettera d).

successivo a quello in cui la stessa predispone i dati da inviare al Fondo (rettifiche successive).

Il sistema delle regole procedurali per tenere conto delle eventuali rettifiche successive agli invii ufficiali degli indicatori gestionali alle diverse date è volto a contemperare l'esigenza delle Consorziato ad avere un dato in linea con le segnalazioni di matrice con quella del Fondo.

Quanto alle banche consorziate, responsabili del controllo e della tenuta al proprio interno dei prospetti contenenti gli indicatori gestionali e la posizione statutaria, nonché il principio in base al quale, stante la natura del dato utilizzato per gli Indicatori del FITD, ogni eventuale modifica alle voci utilizzate nel calcolo degli stessi può unicamente transitare attraverso le segnalazioni all'Autorità di vigilanza e da questa essere trasferita al Fondo attraverso i flussi periodici oggetto del Protocollo.

Ciò premesso, avendo riguardo esclusivamente alle richieste di ricalcolo pervenute nel rispetto dei termini e delle condizioni dal FITD specificatamente indicati, il Fondo avrà cura di effettuare il "ricalcolo" degli indicatori gestionali e dello IAR in base ai dati contenuti nel flusso della Banca d'Italia successivo a quello cui la richiesta fa riferimento, qualora il dato risulti effettivamente difforme da quello in precedenza comunicato in quanto comprensivo delle eventuali rettifiche non recepite nel primo invio¹⁶.

Gli indicatori ricalcolati saranno messi a disposizione della banca che ne ha fatto richiesta con la consueta modalità dell'inserimento del Prospetto riepilogativo nell'area "Dati Riservati".

Conditio sine qua non ai fini del ricalcolo degli indicatori semestrali è che la Banca interessata effettui una richiesta formale al Fondo entro il termine non prorogabile di 30 giorni dalla data di comunicazione degli Indicatori Gestionali da parte del FITD.

La richiesta potrà essere inviata al Fondo attraverso l'area "Dati Riservati" del sito www.fitd.it oppure, alternativamente, mediante posta elettronica certificata.

Si considera data della comunicazione degli indicatori gestionali da parte del Fondo quella dell'inserimento del relativo prospetto nell'area "Dati Riservati" del sito www.fitd.it.

Per le richieste pervenute nel termine indicato, il Fondo provvederà alle opportune verifiche e a eseguire il ricalcolo degli indicatori qualora la rettifica risulti recepita nel flusso dati della Banca d'Italia riferito, al massimo, al semestre successivo a quello per cui la richiesta viene formulata.

¹⁶ La Banca può inoltrare al Fondo la suddetta richiesta anche nell'ipotesi in cui non abbia ancora effettuato alcuna rettifica antecedente alla segnalazione statutaria, ma voglia procedervi in seguito alla verifica dei dati trasmessi dal FITD.

5.1.5 Il Sistema di rettifiche - i *template* Finrep e Corep

Per quanto riguarda la segnalazione dei *template* Finrep e Corep, è possibile effettuare la rettifica delle basi segnaletiche nella sezione dedicata all'interno dell'area "Dati Riservati".

La sezione dedicata alla segnalazione di Finrep e Corep sarà disponibile all'interno del sito del Fondo nel corso del 2021.

5.2. La procedura elettronica

5.2.1 Lo scambio delle informazioni tra Fondo e Consorziato

L'area denominata WebSacc, presente nel sito del Fondo, costituisce il portale per la gestione integrata delle segnalazioni statutarie dovute dalle banche al Fondo, nonché di ogni comunicazione tra questi e le Consorziato.

Ogni Consorziato comunica al Fondo fino a due figure di contatto:

- il "Dirigente Responsabile" (obbligatorio), che riceve la *password* di accesso all'area riservata WebSacc e ha accesso a tutte le sezioni;
- il "Referente della segnalazione statutaria", che riceve un maggior numero di comunicazioni e notifiche e ha accesso a tutte le sezioni del WebSacc.

Per i dettagli sull'utilizzo del WebSacc si rinvia alla consultazione dell'apposito manuale.

Ai fini dell'efficienza e della tempestività della comunicazione tra Fondo e Consorziato in materia di segnalazioni statutarie, nell'Area Riservata "Comunicazioni e *download*" del sito www.fitd.it sono disponibili i moduli per il cambio dirigente/referente.

È opportuno che ogni Consorziato compili e invii detti moduli al FITD, via *e-mail* secondo le indicazioni fornite, con congruo anticipo rispetto alla prima scadenza segnaletica, se si tratta di banca di nuova costituzione, oppure in ogni caso in cui si siano verificati cambiamenti ai dati in precedenza comunicati al FITD.

5.3 I Glossari

I Glossari rappresentano lo strumento principale alla comprensione del modo in cui si costruiscono gli aggregati che il FITD utilizza per valutare i profili gestionali e l'indice aggregato di rischio delle Consorziato.

A partire da gennaio 2018, si è reso necessario aggiornare il Glossario del FITD per allineamento all'*EBA Reporting Framework* e ai relativi *templates*.

Il Glossario che il Fondo fornisce alle Consorziato è distinto in due documenti:

- 1) Glossario analitico - indicatori semestrali: contiene il dettaglio delle voci che compongono ciascun aggregato, sulla base dei quali si computano gli indicatori del modello. Le banche consorziate adempiono all'obbligo segnaletico in via indiretta, stante il Protocollo d'intesa tra Fondo e Banca d'Italia;
- 2) Glossario base contributiva: evidenzia le voci di matrice che formano gli aggregati richiesti ai fini della segnalazione della base contributiva.

Da notare che non tutte le componenti utili per il calcolo della base contributiva sono desumibili dalla matrice dei conti, alcune informazioni devono essere completate attraverso un inserimento manuale a opera delle singole Consorziato.

Le banche consorziate sono tenute ad adempiere in modo diretto alla segnalazione periodica della base contributiva.

I Glossari sono aggiornati dal Fondo in funzione delle modifiche apportate dalle Autorità alle istruzioni per la produzione delle segnalazioni di vigilanza e sono pubblicati, nel duplice formato xls e pdf, all'interno dell'Area riservata "Comunicazioni e *download*" del sito www.fitd.it.

5.4 La modulistica

Con riferimento alla base contributiva, le segnalazioni statutarie sono sintetizzate in un'apposita modulistica predisposta attraverso l'applicativo che il Fondo mette a disposizione delle Consorziato, in cui sono riportati gli aggregati utilizzati ai fini del calcolo dei depositi protetti.

Una volta pervenuti i dati delle segnalazioni trimestrali, il Fondo predispone un documento personalizzato per ogni Consorziato, in cui sono riportati i dati relativi a ciascuna segnalazione. Tale prospetto riepilogativo è messo a disposizione di ciascuna banca in formato pdf all'interno del Websacc, nell'apposita sezione adibita alla comunicazione tra Fondo e Consorziato, e deve essere debitamente firmato e conservato dagli uffici della banca, senza essere oggetto di invio al Fondo.

La banca consorziata deve compilare quattro modelli in fase di predisposizione della segnalazione della base contributiva:

- * **Modello F10-BC/1**
- * **Modello F10-BC/2**
- * **Modello F10-BC/3**
- * **Modello F10-BC/4**

Di seguito si analizzano i modelli nel dettaglio.

5.4.1 Modello F10-BC/1

Il Modello F10-BC/1 (Fig. 1) è il modello riassuntivo nel quale sono richieste le seguenti Voci Fondo:

Figura 1 - Modello F10-BC-1

MODELLO F10-BC/1	
BC2000	Ammontare dei fondi acquisiti con abbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, assegni circolari e altri titoli di credito a essi assimilabili
BC2100	Carte prepagate con associato un codice IBAN
BC3000	Ammontare della raccolta esclusa dalla protezione del Fondo ai sensi dell'art.33 c.3 dello Statuto del FITD (Totale modello F10-BC/2)
BC4000	Ammontare totale dei fondi oggetto della protezione del FITD
BC5000	Ammontare dei fondi rimborsabili dal FITD (Totale modello F10-BC/3)
BC6000	Ammontare dei fondi rimborsabili dal FITD delle filiali all'estero (Totale modello F10-BC/4)
BC1000	TOTALE FONDI RIMBORSABILI = BASE CONTRIBUTIVA
BC1100	Fondi rimborsabili fino a 20.000 €
BC1200	Fondi rimborsabili oltre 20.000 € e fino a 100.000,00 €
BC1000	$BC1100 + BC1200 = BC5000 + BC6000$
BC7000	Altre informazioni, impegni
BC8000	Altre informazioni, perdite e accantonamenti

5.4.2 Modello F10-BC/2

Il Modello F10-BC/2 (Fig. 2) è un modello valido per le sole banche operanti in Italia e richiede la specifica dei fondi esclusi dalla tutela ai sensi dell'art. 33 commi 2 e 3 dello Statuto.

Le voci da evidenziare in tale modello costituiscono il dettaglio della voce *BC3000* indicata nel Modello F10-BC/1.

Le voci richieste sono:

Figura 2 - Modello F10-BC-2

MODELLO F10-BC/2	
BC3100	Depositi e altri fondi rimborsabili al portatore, se non identificati
BC3210	Obbligazioni in circolazione e altre operazioni in titoli
BC3220	Pronti contro termine passivi con clientela
BC3240	Altri crediti
BC3200	BC3210 + BC3220 + BC3240
BC3400	Dep. delle amm. dello Stato, degli enti regionali, provinc., comun., e altri enti pubblici territoriali
BC3500	Depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse
BC3600	Dep. delle soc. finanziarie, delle compagnie di assic., degli org. collettivi di investimento del risp.
BC3000	TOTALE dei fondi esclusi dalla protezione del FITD

5.4.3 Modello F10-BC/3

Il Modello F10-BC/3 (Fig. 3), come anche l’F10-BC/2, è valido per le sole banche operanti in Italia.

Si richiede la specifica dei fondi oggetto della tutela da parte del Fondo (BC4000) suddivisa per depositante e per scaglioni di importo.

Per le filiali di banche comunitarie si richiede, inoltre, la protezione offerta dal paese d’origine (BC4500).

Il modello F10-BC/3 riporta la suddivisione per scaglioni di importo dei fondi oggetto di tutela (BC4000), ossia la parte della Provvista complessiva (BC2000) che si ottiene deducendo da quest’ultima le voci di cui alla BC3000.

Una volta suddivisa la raccolta oggetto della protezione per scaglioni d’importo, si può procedere al calcolo dell’ammontare dei depositi protetti dal FITD.

Tale ammontare sarà dato dal totale degli importi fino a 100.000 euro più il numero dei depositanti con oltre 100.000 euro moltiplicato per 100.000 euro.

L’importo così ottenuto va indicato nella BC5000.

Figura 3 - Modello F10-BC-3

MODELLO F10-BC/3	
Ammontare	
BC4100	Depositi nominativi e ass. circolari (x depositante)
BC4200	di cui assegni circolari
BC4000	Totale fondi oggetto della tutela del FITD
Numero di depositanti	
BC4110	Raccolta nominativa e ass. circ. (x depositante)
BC4210	di cui assegni circolari
BC4400	Totale numero di depositanti
BC4500	Fondi di filiali italiane di banche comunitarie protetti dai sistemi di garanzia esteri
BC4550	Fondi di filiali italiane di banche extracomunitarie protetti dai sistemi di garanzia esteri
BC5000	Ammontare totale dei Fondi Rimborsabili (tutti i depositi oggetto della protezione del FITD per intero fino a 100.000,00€ più il numero dei depositanti oltre 100.000,00€ moltiplicato per 100.000,00€)

5.4.4 Modello F10-BC/4

Il Modello F10-BC/4 (Fig.4) è il modello da utilizzare per la segnalazione della base contributiva delle filiali all'estero di banche italiane.

Per ogni banca italiana segnalante devono essere fornite le informazioni relative ai paesi in cui le succursali si localizzano, il loro numero e l'ammontare dei fondi protetti dal FITD che alle stesse fanno riferimento.

Per la compilazione di questo modello si deve tenere conto dei seguenti elementi:


Figura 4 - Modello F10-BC-4

MODELLO F10-BC/4	
	Ammontare protetto dalle filiali operanti in paesi UE
	Ammontare protetto dalle filiali operanti in paesi extra - UE
BC6000	Ammontare filiali paesi UE + ammontare filiali paesi extra - UE

I limiti della protezione (in termini di oggetto della tutela e di limite di copertura) sono quelli offerti dagli schemi dei paesi ospitanti e, comunque, non oltre i limiti previsti dallo Statuto del FITD.

Va precisato che la garanzia del FITD ai depositanti delle banche consorziate italiane nei Paesi extracomunitari non opera in automatico, ma è subordinata alla richiesta di adesione da parte della banca stessa, nel caso in cui questa non possa aderire al fondo di garanzia del paese ospitante, ovvero questo non esista.

La somma degli importi indicati in questo modello, suddivisi per singolo paese in cui la banca presenta filiali, fornisce la BC6000 da riportare nel Modello F10-BC/1 che, sommata alla BC5000, determina l'ammontare dei depositi protetti della singola banca (BC1000).



6. La posizione aggregata per depositante

Per effettuare il rimborso nei tempi previsti dalla normativa, è necessario disporre della posizione aggregata per depositante (*Single Customer View - SCV*) e di una procedura definita in modo dettagliato e chiaro, in cui siano pianificate in modo ordinato le attività dei vari soggetti coinvolti nell'attività di rimborso.

La tempestività delle azioni e la completezza delle informazioni sono elementi essenziali per minimizzare il rischio operativo a carico del Fondo, riconducibile al non rispetto della tempistica per il rimborso dei depositanti.

In base alle previsioni della legge e dello Statuto, le banche consorziate, in caso di rimborso dei depositanti, devono essere in grado di produrre e rendere prontamente disponibile al Fondo un flusso informativo con le posizioni aggregate per depositante, in base alle Istruzioni fornite dal Fondo.

Il Fondo utilizza le informazioni contenute nella SCV per il rimborso dei depositanti, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, in caso di liquidazione coatta amministrativa di una Consorziate. In tal caso, l'invio al Fondo dell'insieme delle posizioni aggregate per depositante è effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla data di insediamento dei commissari liquidatori ai sensi del TUB.

È disposto, altresì, che i sistemi di garanzia dei depositi possano richiedere tale flusso informativo alle banche, ogni qualvolta sia necessario per l'effettuazione di prove di stress della propria capacità di effettuare le operazioni di rimborso.

Tutto ciò considerato, la SCV deve essere messa prontamente a disposizione del Fondo nel caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, ai fini del rimborso dei depositanti, nonché in qualunque momento, nel corso dell'ordinaria gestione, su richiesta del Fondo. Tali flussi informativi sono caratterizzati da un medesimo tracciato e da un analogo contenuto informativo.

Per l'estrazione della SCV il FITD ha predisposto e rilasciato alle Consorziate apposite istruzioni operative, che hanno lo scopo di disciplinare, sulla base di regole standard e di un tracciato record uniforme per tutte le banche, la segnalazione della SCV al FITD, che deve avvenire attraverso un sistema stabile di estrazione dei dati in modo da essere sempre sottoponibile a controlli per la verifica della conformità alle istruzioni.

Il Fondo ha altresì predisposto una specifica procedura per il rimborso dei depositanti in sette giorni lavorativi, in cui sono dettagliate le attività di ciascuno dei soggetti che sarebbero coinvolti in un caso reale di intervento.

Va precisato che l'invio della posizione aggregata per depositante non deve avvenire secondo una prestabilita frequenza. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo delle banche di

inviare al Fondo la base contributiva con cadenza trimestrale, secondo l'attuale sistema delle scadenze definito dallo Statuto¹⁷.

Dunque, la segnalazione della SCV prevede:

- a) la determinazione della posizione aggregata per depositante, secondo regole standard;
- b) la produzione del flusso informativo, secondo tracciati uniformi determinati dal FITD;
- c) l'invio al FITD dell'insieme delle posizioni aggregate per depositante, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Fondo.

Con riferimento, in particolare, alla segnalazione in itinere, non sono previsti una frequenza e dei termini di invio fissi. Il flusso informativo può essere richiesto dal Fondo in qualunque momento, ove necessario per l'effettuazione delle prove di stress¹⁸ previste dalla normativa.

La SCV è soggetta a verifica nel quadro delle prove di resistenza (*stress test*) che il Fondo effettua con regolarità, in conformità delle previsioni normative, in merito alla propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'art. 32 dello Statuto.

Ai fini dell'effettuazione degli esercizi di stress, il FITD richiede alle banche di estrarre la SCV¹⁹ oscurando, per ragioni di *privacy*, i dati personali relativi ai depositanti. In relazione a ciò, la norma dello Statuto del FITD (art. 31, comma 8), nella parte in cui richiede il mantenimento dei dati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei test, deve ritenersi applicabile al solo caso di acquisizione di dati in chiaro.

Al fine di verificare la capacità delle Consorziato di produrre l'insieme delle posizioni aggregate per depositante, il FITD può richiedere alle banche consorziate di introdurre meccanismi e procedure di controllo in conformità delle istruzioni a tal fine impartite dal Fondo.

¹⁷ Le banche sono tenute a produrre la SCV, nel formato standard conforme alle istruzioni, almeno trimestralmente in corrispondenza con le scadenze segnaletiche della base contributiva. L'invio al Fondo della SCV non deve, però, avere luogo con la stessa periodicità della BC, ma solo su richiesta.

¹⁸ L'art. 96-bis.3, comma 1, lettera b) del TUB dispone che i sistemi di garanzia dei depositi verifichino la propria capacità di dar corso agli interventi a favore di banche in crisi, attraverso appositi stress test almeno ogni 3 anni. A tal fine, l'EBA ha emanato specifici orientamenti in materia. In base ai risultati delle prove di stress, almeno ogni cinque anni l'EBA svolge *peer review* esami conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di esaminare la resilienza dei DGS. Quando scambiano informazioni con l'EBA, i DGS sono soggetti all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 70 della Direttiva 2014/49/UE.

Sotto il profilo informatico, i test richiedono, da parte del Fondo, la ricezione e l'invio dei file contenenti la posizione aggregata per depositante, attraverso un sistema di trasferimento file basato sul protocollo SFTP, nonché la gestione delle informazioni ricevute, attraverso un applicativo dedicato e sviluppato internamente.

¹⁹ Gli *stress test* e le simulazioni condotte dal Fondo non riguardano in nessun caso le condizioni economiche e finanziarie delle banche coinvolte negli esercizi.

In tal senso, si richiede che la capacità delle Consorziato di produrre, almeno trimestralmente, la SCV in conformità alle Istruzioni del Fondo sia accertata dalla funzione di *Internal Audit* della banca ogni anno, che ne dà evidenza in apposito rapporto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, secondo le consuete procedure di *audit*. Ove vengano accertate anomalie, copia del rapporto deve essere trasmessa al Fondo.
